

## **Disciplinare del Servizio di preaccoglienza A.S. 2026/2027**

### **Art. 1 Finalità**

Il servizio di preaccoglienza s'inserisce in una politica di sostegno alla famiglia in cui entrambi i genitori o l'unico genitore, in caso di famiglie monogenitoriali (ragazza/o madre/padre, vedovo/a, separato/a legalmente ma anche di fatto purché il coniuge risieda altrove, divorziato/a) lavorino o che per necessità di carattere familiare e per specifiche esigenze di orari e turni di lavoro si trovino in difficoltà a rispettare gli orari di inizio delle lezioni stabilite dalle istituzioni scolastiche.

Il servizio di preaccoglienza è un servizio istituito per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria "A. Canova" dell'Istituto Comprensivo di Santa Lucia di Piave che hanno necessità di anticipare l'ingresso a scuola alle ore 7.30 e comunque prima che si attivi il servizio di accoglienza da parte della scuola.

Per l'anno scolastico 2026/2027:

- si avvisa che la vigilanza sarà svolta da operatori volontari iscritti al Registro dei Volontari civici o in Convenzione con l'Associazione Comuni Marca Trevigiana;
- sarà cura dei genitori istruire adeguatamente i loro figli affinché tengano un comportamento corretto e rispettoso, quale segno di corresponsabilità condivisa.

### **Art. 2 Modalità di erogazione del servizio**

Il servizio di preaccoglienza è attivato tramite il Comune di Santa Lucia, il quale si occupa di reperire il personale addetto alle attività di accoglienza e sorveglianza dalle ore 7.30 fino all'inizio del servizio dei docenti (7.55).

Il servizio è effettuato per tutta la durata dell'anno scolastico.

Agli addetti al servizio sono attribuiti i seguenti compiti:

- accoglienza
- sorveglianza

### **Art. 3 Iscrizione al servizio**

La domanda d'iscrizione al servizio di preaccoglienza deve essere presentata a mezzo mail all'indirizzo [info@comunesantalucia.it](mailto:info@comunesantalucia.it) compilando l'apposito modulo allegato (allegato sub A) al presente Disciplinare) pubblicato sul sito del Comune entro una data stabilita annualmente.

In relazione a particolari e documentabili circostanze di carattere eccezionale che possono intervenire a modificare la situazione familiare o le condizioni occupazionali, potranno essere accettate altre richieste nel corso dell'anno scolastico, anche in periodo diverso da quello prefissato, e saranno accolte compatibilmente con i posti disponibili.



La domanda è valida per un solo anno scolastico e dovrà essere rinnovata per gli anni scolastici successivi.

Il mancato possesso, o il venir meno dei requisiti di cui all'art. 1, indispensabili e condizione vincolante per la frequenza dell'attività di preaccoglienza, comporta l'esclusione dal servizio medesimo o la revoca dell'autorizzazione a fruire dello stesso, in caso di variazione intervenuta dopo l'iniziale accoglimento della domanda.

I genitori dell'alunno già ammesso all'attività di preaccoglienza sono tenuti a comunicare tempestivamente tramite mail alla segreteria del Comune [info@comunesantalucia.it](mailto:info@comunesantalucia.it) le eventuali variazioni intervenute rispetto al possesso dei requisiti di cui all'art. 1, il cui venir meno comporta la decadenza dell'autorizzazione a fruire dell'attività in questione.

Con la firma della domanda d'iscrizione al preaccoglienza il genitore dichiara di aver preso visione del Disciplinare e di accettarne tutte le condizioni e disposizioni.

Il Comune si riserva di richiedere idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.

Qualora le domande eccedano la disponibilità del servizio, potrà essere predisposta una graduatoria secondo i criteri stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 4 Obblighi utenti**

Durante lo svolgimento delle attività di preaccoglienza i bambini sono tenuti ad un comportamento corretto e decoroso, tale da non pregiudicare lo svolgimento del servizio o da poter causare danni a persone e cose.

#### **Art. 5 Tariffe**

Tutti gli utenti del servizio di preaccoglienza sono tenuti al pagamento di una tariffa nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, da corrispondere in un'unica soluzione, in misura anticipata, entro il termine che sarà stabilito con apposita comunicazione.

L'importo complessivo per l'a.s. 2026-2027 che dovrà essere corrisposto, in via anticipata, sarà di euro 70,00, che viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento.

Il mancato pagamento comporterà da parte del Comune di Santa Lucia di Piave l'avvio della procedura di riscossione coattiva della somma dovuta.

Le tariffe non sono rimborsabili né frazionabili per periodi di assenza, o in conseguenza di frequentazione ridotta.

Nel caso in cui la famiglia richieda il servizio di preaccoglienza ad anno scolastico iniziato, per sopravvenute esigenze familiari così come previsto dall'art. 1, la tariffa potrà essere frazionata e decorrerà dall'effettivo periodo di fruizione del servizio.

Sono comunque esonerati dal pagamento della tariffa prevista gli utenti per i quali sia stata presentata apposita relazione del competente Servizio Sociale attestante le particolari condizioni d'indigenza del nucleo familiare.

Le rinunce che perverranno a servizio avviato non daranno luogo alla riduzione della retta.



Il pagamento della retta dovrà essere effettuato tramite avviso PAGO PA e inviato dagli uffici comunali.

Gli utenti non risultanti in regola con il pagamento delle tariffe, dopo un sollecito scritto, saranno sospesi dal servizio e non potranno essere riammessi al medesimo fino ad avvenuta regolarizzazione.

#### **Art. 6 Caratteristiche dell'attività**

L'attività di preaccoglienza inizia alle ore 7.30 e termina con l'accoglienza da parte dei docenti 5 (cinque) minuti prima l'inizio delle lezioni; da quel momento, pertanto la responsabilità sui minori compete al personale docente.

Gli operatori di vigilanza accolgono gli alunni nei locali concessi dalla Scuola, tipicamente negli atri.

#### **Art. 7 Organizzazione dell'attività**

Gli operatori non sono tenuti ad accogliere gli alunni prima delle ore 7.30. L'accesso al servizio è consentito esclusivamente agli utenti regolarmente autorizzati.

I genitori sono tenuti ad accompagnare i figli, secondo le modalità sotto riportate:

- Scuola dell'infanzia: i genitori accompagnano i bambini all'interno dell'edificio scolastico e li consegnano personalmente agli operatori del preaccoglienza;
- Scuola Primaria "A. Canova": i genitori accompagnano i bambini fino al cancelletto d'entrata alla vecchia-ala nuova (in base a dove si trova l'aula in cui l'alunno frequenta le lezioni);

È necessario che i genitori informino gli operatori circa eventuali problematiche di salute o di comportamento dei propri figli.

È compito dei genitori istruire i propri figli circa il rispetto delle persone e delle norme di comportamento nell'ambito delle attività di servizio.

In caso di comportamenti scorretti e indisciplinati, che si dimostrano ingestibili da parte degli operatori, è previsto l'allontanamento degli stessi dall'attività di preaccoglienza, attraverso segnalazione al dirigente scolastico e all'Amministrazione comunale.

Gli operatori dell'attività di preaccoglienza sono autorizzati a far entrare, previo riconoscimento, solo gli alunni che ne hanno diritto, nonché i soli genitori/accompagnatori degli alunni iscritti a tale attività, i quali dovranno, subito dopo, allontanarsi dal plesso scolastico.

La scuola per il tramite del dirigente scolastico, fornisce disposizioni sull'uso dei locali e di eventuali materiali e dà istruzioni organizzative agli operatori, fa da tramite per eventuali segnalazioni ai genitori, coordina i propri interventi di sorveglianza con quelli del personale del servizio.

#### **Art. 8 Assicurazione**

Gli alunni iscritti al servizio preaccoglienza sono muniti di regolare copertura assicurativa a cura dell'istituto scolastico.

L'Amministrazione Comunale provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa degli operatori addetti alla vigilanza. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività.



### **Art. 9 Interruzione dell'attività**

Nel caso di sospensione dell'attività scolastica per scioperi o altre motivazioni, l'attività non verrà effettuata, previa tempestiva informazione all'utenza.

### **Art. 10 Rispetto delle norme della privacy**

Il trattamento dei dati personali raccolti ai fini dell'iscrizione e della gestione del Servizio di Preaccoglienza è effettuato dal Comune di Santa Lucia di Piave nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse all'organizzazione, gestione e controllo del servizio, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza.

Le informazioni relative agli utenti potranno essere comunicate all'Istituto Comprensivo e agli operatori incaricati del servizio esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo svolgimento dello stesso e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è resa disponibile agli interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

### **Art. 11 Pubblicità del Disciplinare**

Il Comune provvederà alla pubblicazione del Disciplinare sul sito istituzionale. Parimenti l'Istituto Comprensivo provvederà alla massima diffusione del Disciplinare all'utenza.

### **Art. 12 Riscossione coattiva**

Per le riscossioni coattive trovano applicazione le norme vigenti in materia.

### **Art. 13 decorrenza - norme finali**

Il presente Disciplinare è in vigore dall'a.s. 2026/2027.